

Codice DB1410

D.D. 11 giugno 2012, n. 1532

Autorizzazione taglio ceduo nei corsi d'acqua Rii della Torre, Acquafredda e dei Canali nel Comune di Santo Stefano Belbo, Rii Santa Maria, Chiappea e Vassa/Vola nel Comune di Cossano Belbo e Torrente Belbo nel Comune di Rocchetta Belbo (Cn). Richiedente: Provincia di Cuneo - Direzione Mobilita' e Infrastrutture - Ufficio Protezione Civile - Cuneo.

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

di autorizzare la Provincia di Cuneo – Direzione Mobilità e Infrastrutture – Ufficio Protezione Civile – Via M. D’Azeglio n. 8 - Cuneo, al taglio piante sulle pertinenze demaniali dei corsi d’acqua Rii della Torre, Acquafredda e dei Canali nel Comune di Santo Stefano Belbo, Rii Santa Maria, Chiappea e Vassa/Vola nel Comune di Cossano Belbo e Torrente Belbo nel Comune di Rocchetta Belbo, individuate nell’elaborato grafico allegato in copia alla presente, subordinatamente all’osservanza delle condizioni stabilite nelle note sotto evidenziate anch’esse allegate alla presente Determinazione:

- nota n. 2781 del 30-03-2012 del Comando Provinciale del Corpo Forestale dello Stato di Cuneo

- nulla osta idraulico n. 19311 del 30.05.2012 dell’A.I.P.O - Agenzia Interregionale per il Fiume Po - Ufficio di Alessandria

L’Autorizzazione resta altresì subordinata all’osservanza delle seguenti ulteriori condizioni:

- Durante l’esecuzione del taglio piante l’eventuale accatastamento del materiale dovrà essere depositato fuori dall’alveo inciso e dalle aree di possibile esondazione del corso d’acqua.
- I lavori dovranno essere eseguiti in modo da non danneggiare proprietà pubbliche e private e da non ledere diritti altrui. La Provincia di Cuneo – Ufficio Protezione Civile è pertanto responsabile di qualsiasi danno che possa derivare per causa dei lavori effettuati, e degli operai e dei mezzi d’opera usati, ed è tenuto ad eseguire a proprie cura e spese, tutti i lavori che si rendessero comunque necessari per ripristinare lo stato dei luoghi al fine di garantire il regolare deflusso delle acque.
- *Ad avvenuta ultimazione il committente dovrà inviare al Settore scrivente una dichiarazione di fine lavori.*
- La presente autorizzazione ha validità di anni uno attenendosi comunque a quanto dettato dagli art. 18 e 37 del D.P.G.R. n. 8/R del 20.09.2011 recanti norme di attuazione del Regolamento Forestale.
- Con la presente *si autorizza l’occupazione temporanea del suolo demaniale* interessato dai lavori.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso, entro il termine di 60 giorni, innanzi al Tribunale Superiore delle Acque oppure al Tribunale Regionale delle Acque secondo le rispettive competenze.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

Il Dirigente
Carlo Giraudò